

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1969

Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, concernente il titolo di studio per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei problemi più importanti del settore sanitario del nostro Paese, alla cui soluzione è strettamente connessa la funzionalità stessa dei presidi sanitari preposti alla tutela della salute dei cittadini, è senza dubbio quello concernente la formazione professionale del personale infermieristico.

È noto, peraltro, che tra i compiti più impegnativi che la nuova legge di riforma 12 febbraio 1968, n. 132, attribuisce agli enti ospedalieri, la istruzione e l'addestramento professionale del personale infermieristico assumono un ruolo di particolare importanza specie in rapporto alle nuove disposizioni — contenute nelle norme delegate — che prevedono un tempo minimo di assistenza effettiva per malato, ricoverato in ospedale, di 120 minuti nelle 24 ore.

Ciò perchè la questione della formazione professionale del personale infermieristico, se da un lato interessa la sfera dell'intero servizio sanitario nazionale, dall'altro rientra più specificatamente nell'interesse e competenza degli enti ospedalieri ai quali è attribuito un ruolo determinante tra i presidi sanitari del Paese, atteso peraltro che oltre ai compiti di diagnosi e cura gli ospe-

dali devono assolvere quelli inerenti alla prevenzione e riabilitazione.

Il presente disegno di legge riguarda la istruzione del personale infermieristico limitando la questione alla categoria degli infermieri professionali, con riserva di estenderla, mediante altro disegno di legge, alla categoria degli infermieri generici.

Com'è noto, attualmente la materia concernente la istruzione e il funzionamento delle scuole per infermiere professionali è disciplinata dal regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, nonchè dal testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Per l'ammissione ai relativi corsi tali norme prevedono che gli aspiranti debbono essere forniti di licenza di scuola media di 1° grado, aver compiuto i 18 anni e non superato il 35° anno d'età. La durata dei corsi è di due anni.

L'inadeguatezza del titolo di studio richiesto e la esiguità della durata dei corsi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale pone in rilievo l'inadeguatezza delle norme che disciplinano questo importante settore didattico specie in considera-

zione che la evoluzione nel campo della medicina e i continui progressi nella tecnica assistenziale richiedono anche nelle qualifiche del personale infermieristico una adeguata preparazione teorica e pratica.

Da qui la necessità che l'infermiera professionale abbia una preparazione di base tale da consentire l'acquisizione della formazione e istruzione professionale adeguata al livello operativo richiesto dalle moderne esigenze connesse alla cura ed assistenza degli infermi.

In relazione a tale orientamento è da ritenere non del tutto adeguata l'attuale preparazione globale del personale infermieristico professionale soprattutto per effetto di una insufficiente istruzione di partenza costituita attualmente dalla licenza di scuola media inferiore.

Nella relazione sul tema « La formazione professionale del personale infermieristico e tecnico » svolta al XIV Congresso degli ospedali d'Italia tenutosi a Verona nel maggio 1969, il sottoscritto ha indicato come soluzione al problema la istituzione di una scuola di istruzione professionale per il settore sanitario nell'ambito dell'ordinamento generale della pubblica istruzione.

Tale scuola dovrebbe articolarsi in un biennio teorico il cui superamento consentirebbe la iscrizione al corso (della durata di un anno) di tirocinio pratico ospedaliero per l'acquisizione della abilitazione a infermiere generico e costituirebbe, per coloro che intendessero proseguire gli studi, il titolo per l'ammissione alle scuole ospedaliere biennali per infermieri professionali aperte anche al sesso maschile ed in esternato.

Con ciò si consentirebbe una preparazione più adeguata alle funzioni che l'infermiere professionale è chiamato a svolgere e si porrebbero i relativi corsi, per quanto concerne la durata, allo stesso livello degli analoghi corsi che vengono svolti nei Paesi della Comunità europea.

Ma, in attesa che il problema venga risolto in termini globali, si propone, come primo intervento immediato, che per l'ammissione ai corsi di infermiere professionali sia richiesto il titolo di studio corrispondente a cinque anni di scuola media, in luogo della licenza di scuola media inferiore.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede il suddetto titolo di studio per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere professionali e che si confida sia sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere professionali, istituite ai sensi dell'articolo 130 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli aspiranti — a modifica del disposto dell'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 — devono essere forniti, oltrechè della licenza di scuola media di 1° grado, anche dell'attestazione di frequenza di almeno due anni di scuola media superiore.